

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore IANNIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1991

Soppressione di trattenute sulle vincite del gioco del lotto

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto sulle vincite del gioco del lotto vengono effettuate delle ritenute rispettivamente dell'ordine dell'1 per cento a favore del Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni; e del 2 per cento a favore del fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25.

Gli importi derivanti dalle trattenute citate vengono devoluti al personale delle due Amministrazioni sopra richiamate sotto forma di «integrazione» delle indennità di buonuscita, vale a dire in aggiunta alla ordinaria indennità prevista allo stesso titolo per contratto.

Si tenga presente che il gettito annuale del gioco del lotto attualmente si aggira sui 3000 miliardi; ma è destinato a crescere notevolmente con l'attuazione del sistema automatizzato della raccolta delle scommesse che sarà avviato il prossimo aprile 1992.

Le vincite, sulle quali viene effettuato il prelievo complessivo del 3 per cento (1 per cento più 2 per cento) si aggirano mediamente intorno al 50 per cento del gettito delle scommesse, vale a dire intorno ai 1500 miliardi all'anno.

Conseguentemente le trattenute che si propone di abolire riversano al predetto personale, sotto forma di «regalo» extra contrattuale, la cospicua somma di ben 45 miliardi all'anno, creando così un grave ed ingiusto privilegio che mortifica e discrimi-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

na tutto il rimanente personale dipendente dalla pubblica amministrazione.

Ma l'effetto più deleterio, che finisce per penalizzare anche le entrate dell'Erario, è dato dalla riduzione ingiustificata delle vincite che, ovviamente incentiva il ricorso al lotto clandestino, ove le vincite non vengono «decurtate».

Per questi motivi si chiede la rapida approvazione del presente disegno di legge tenendo altresì presente che mentre l'1 per

cento a favore del personale del Ministero delle finanze rappresenta un introito marginale al quale gli interessati non danno eccessivo rilievo, ed al quale possono rinunciare facilmente; il 2 per cento a favore del personale dei Monopoli di Stato non viene ancora erogato in quanto decorrerà dall'attuazione del sistema automatizzato della raccolta delle scommesse, per cui è più facile revocare ora un beneficio di cui non si gode ancora.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abolite le ritenute sulle vincite del gioco del lotto di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e all'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25.